DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA E DI SANITA'

Art. 12

Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e' prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1996, non più in vigore dal 29 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-assistenza-farmaceutica-e-di-sanita/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it